

RISOLUZIONE N. 3/DPF



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI**

UFFICIO FEDERALISMO FISCALE

Roma, 8 ottobre 2007

Prot. 25372/2007/DPF/UFF

OGGETTO: Imposta di scopo. Applicazione per acquisizione da parte del Comune X dell'area "Y". Quesito.

Con il quesito di cui all'oggetto, si chiede di conoscere se sia possibile istituire un'imposta di scopo per acquisire un'area destinata prevalentemente a verde, denominata "Y", situata al centro del comune di X, al fine di porre l'area medesima al servizio della città.

Al riguardo, occorre richiamare quanto disposto dai commi 145 e seguenti, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che consentono ai comuni di istituire, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un'imposta di scopo finalizzata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di una o più opere pubbliche tra quelle indicate nel comma 149.

Da quanto appena esposto, consegue che, affinché sia utilizzabile lo strumento dell'imposta di scopo, è necessario provvedere preliminarmente alla sua istituzione mediante apposito regolamento, che deve prevedere anche l'opera pubblica da realizzare, nonché disciplinare i vari aspetti applicativi dell'imposta stessa.

Dall'impianto normativo che caratterizza il tributo in discorso, ed in particolare dalla lettura combinata della lett. a) del comma 146 e del comma 149, si può evincere che il legislatore ha inteso far riferimento esclusivamente ad opere che devono essere realizzate e la cui elencazione non deve considerarsi meramente esemplificativa ma tassativa.

Occorre sottolineare che, nell'elenco contenuto nel comma 149, non è contemplata l'acquisizione di aree da destinare a verde pubblico. Né sembra che l'acquisto dell'area a verde possa essere ricompresa nella fattispecie contemplata nella lett. d) del comma 149, dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, che riguarda le opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini poiché, in tal caso, si tratta di interventi che devono essere effettuati su aree che appartengono già all'ente locale.

Pertanto, nel caso di specie, si ritiene che non sia possibile far ricorso alla leva dell'imposta di scopo. Diversa potrebbe essere l'ipotesi in cui l'acquisizione dell'area rientrasse in un progetto più ampio, finalizzato, ad esempio, alla costruzione di opere quali quelle di edilizia scolastica specificate nella lett. i) del citato comma 149, per la cui realizzazione potrebbe essere prevista l'individuazione di aree destinate a verde. Si tratterebbe, infatti, in tal caso, di interventi che, oltre ad essere espressamente previsti dalla norma, richiedono, in generale, la previa acquisizione delle aree sulle quali devono, poi, essere realizzate le opere finanziate con i proventi dell'imposta in oggetto.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabrizio Carotti

IL MINISTERO METTE I PALETTI ALL'IMPOSTA DI SCOPO

L'imposta di scopo può essere istituita dai Comuni solo per realizzare opere pubbliche espressamente previste dalla legge. Pertanto, l'acquisto di un'area destinata a verde non può essere finanziato con questo tributo. Lo ha precisato il Dipartimento per le Politiche Fiscali (ufficio del Federalismo) del ministero dell'Economia e delle Finanze, con la risoluzione n. 3 dell'8 ottobre 2007.

Un Comune ha chiesto al Dipartimento se fosse possibile istituire l'imposta di scopo per acquisire un'area destinata prevalentemente a verde, situata al centro della città e da porre al servizio dei cittadini.

Per il Dipartimento, non si può utilizzare questo strumento fiscale se non dopo averlo istituito con regolamento. Nell'atto normativo, poi, deve essere prevista anche l'opera pubblica che deve essere finanziata. Del resto, "il legislatore ha inteso far riferimento esclusivamente ad opere che devono essere realizzate e la cui elencazione non deve considerarsi meramente esemplificativa ma tassativa". In effetti, nell'articolo unico, comma 149 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), che ha dato facoltà ai Comuni di imporre anche questo balzello, non è contemplata l'acquisizione di aree da destinare a verde pubblico. Diverso è se l'amministrazione comunale intende progettare nuovi parchi e giardini e gli interventi vengono eseguiti su aree che appartengano già all'ente. Potrebbero essere finanziate, per esempio, anche le opere di edilizia scolastica, previo acquisto delle aree. Purché il provento dell'imposta venga utilizzato per coprire parzialmente i costi dell'opera pubblica, non per acquisire l'area.

Nel regolamento deve essere indicata l'opera, la spesa che si presume debba essere sostenuta, l'aliquota d'imposta e le modalità di versamento delle somme dovute. Il comma 149, però, contiene un'elencazione tassativa delle opere pubbliche, così come indicato nella risoluzione 3. In particolare, possono essere finanziate: le opere viarie (esclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria di quelle già esistenti), il trasporto pubblico urbano, la realizzazione di parcheggi pubblici, parchi e giardini e gli interventi di edilizia scolastica. Un'attenzione particolare la legge riserva, poi, al finanziamento delle spese per le opere di restauro e conservazione di beni culturali, artistici e architettonici.

Al Comune è data la facoltà di prevedere delle agevolazioni (esenzioni, riduzioni o detrazioni) per determinate categorie di soggetti che si trovano in particolari situazioni di disagio sociale e economico. Per individuare i beneficiari non solo è possibile fare riferimento alle categorie di soggetti che hanno già dei vantaggi fiscali per l'abitazione principale, ma è consentito anche estendere le agevolazioni a coloro che hanno un reddito inferiore a 20.000 euro. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile dell'Ici un'aliquota non superiore allo 0,5 per mille. Il gettito complessivo non può superare il 30 per cento della spesa complessiva che deve essere finanziata.